



Criteria e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all'art. 13, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", nonché per la nomina dei Revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

Premessa

La L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" disciplina l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

In particolare, l'art. 9 prevede quali organi di ogni ATER il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore generale e il Revisore unico dei conti, che la norma regionale configura espressamente come organo monocratico.

Nello specifico, l'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente di ciascuna ATER siano nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti sia nel Registro dei Revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sia in un elenco istituito presso ciascuna Azienda.

Invero, l'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017 attribuisce espressamente a ciascuna ATER l'istituzione e la disciplina di un apposito elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, che costituisce uno strumento funzionale avente la finalità di razionalizzare e assicurare la pronta disponibilità di professionisti in possesso di requisiti adeguati a svolgere l'incarico in oggetto.

Si rende pertanto necessario definire i criteri e le direttive per uniformare la gestione di tali elenchi a tutto il territorio regionale affinché la nomina dei Revisori e dei relativi supplenti, la cui competenza è attribuita alla Giunta regionale, possa avvenire in modo univoco.

1. Elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER. Applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 39/2017

L'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede l'istituzione e la disciplina di un elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti presso ciascuna ATER del Veneto, pertanto è cura del Direttore generale della medesima procedere all'approvazione del Regolamento aziendale di funzionamento, sulla base delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione della norma, infatti, devono essere determinate le procedure interne all'Azienda ed i relativi tempi di istituzione dell'elenco, compatibili con l'art. 13, comma 3 della L.R. n. 39/2017, ai sensi del quale il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore.

Al fine di consentire l'istituzione dell'elenco, la Giunta regionale, contestualmente alle presenti direttive, disciplina:

- a) lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti;
- b) il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell'ATER;
- c) il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER;
- d) il modello di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per l'iscrizione medesima.

2. Requisiti per l'iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti delle ATER

L'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che la nomina della Giunta regionale del Revisore unico dei conti e del relativo supplente, per ciascuna ATER, avvenga tra esperti in materia di amministrazione e contabilità nonché iscritti nel Registro dei Revisori legali e negli elenchi di cui trattasi istituiti presso ciascuna Azienda.

Si ritiene pertanto che l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di controllo ai sensi degli artt. 2397 e



seguenti del Codice civile in quanto compatibili, nonché di vigilanza e di verifica di ogni irregolarità nella gestione - cui è connesso l'obbligo di riferirne con immediatezza al Presidente della Giunta regionale da un lato, e la complessità delle Aziende quali enti pubblici economici erogatori di servizi di interesse economico generale, gestori di una patrimonialità di considerevole consistenza dall'altro - impongono l'identificazione di requisiti e professionalità idonei a garantire l'esperienza in materia di amministrazione e contabilità richiesti dalla norma.

A tal fine sono stati individuati i seguenti requisiti di iscrizione all'elenco:

- a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui al medesimo Decreto Legislativo;
- b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.

Resta inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all'elenco è subordinata all'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, oltre che all'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli organi di revisione dall'art. 2399 del Codice civile e pertanto di inconferibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, specifiche all'incarico.

3. *Modalità d'iscrizione agli elenchi*

Le richieste d'iscrizione all'elenco sono redatte in carta libera ed indirizzate a ciascuna ATER.

L'inoltro della richiesta d'iscrizione all'elenco deve avvenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale di ciascuna ATER indicato nei singoli Avvisi pubblicati contemporaneamente sui siti delle Aziende e contestualmente alla pubblicazione di apposito estratto di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (d'ora in poi BURVET).

Tali Avvisi devono contenere i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione.

Al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati all'iscrizione negli elenchi aziendali, per la redazione delle relative richieste, nonché delle dichiarazioni ad essa allegate, sono utilizzati esclusivamente i modelli sopra citati approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nelle pagine dei siti internet aziendali congiuntamente all'Avviso di cui trattasi.

Le richieste e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati a pena di esclusione.

Gli interessati possono inoltrare le richieste di iscrizione per ciascuno dei sette elenchi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

4. *Termini per le richieste d'iscrizione all'elenco*

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato nell'estratto di avviso pubblicato nel BURVET; tale termine, non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di avviso medesimo, è perentorio.

5. *Istruttoria delle richieste e formazione dell'elenco*

Le richieste d'iscrizione, pervenute entro i termini indicati nell'estratto di avviso e negli Avvisi integrali, sono valutate da Commissioni aziendali formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominate dai Direttori generali. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi.

Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell'istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione. Parimenti, la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda di iscrizione.



Qualora le richieste presentino delle irregolarità o delle omissioni, la Commissione aziendale con compiti istruttori dà notizia di tale irregolarità all'interessato, che è tenuto entro 10 giorni dalla notifica, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Si evidenzia che la mancanza della regolarizzazione e/o del completamento della dichiarazione nel procedimento di iscrizione o mantenimento dell'iscrizione all'elenco, costituisce causa ostativa all'iscrizione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., ciascun interessato è informato a mezzo PEC dei motivi ostativi all'iscrizione all'elenco, stabilendo il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La Commissione, qualora gli interessati non presentino per iscritto le proprie osservazioni entro il termine previsto, conclude la propria istruttoria e redige l'elenco definitivo dei soggetti idonei all'iscrizione nell'elenco dei Revisori dei conti.

L'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER è approvato con provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Qualora dovessero rendersi necessarie sostituzioni di Revisori e supplenti, si procederà con le modalità di cui al punto 12 del presente Allegato.

6. *Contenuto e pubblicità dell'elenco*

Gli elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda in una sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di _____".

Detti elenchi, redatti in ordine alfabetico, devono riportare per ciascun soggetto iscritto:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico.

7. *Trasmissione degli elenchi alla Giunta regionale*

Gli elenchi di cui al punto precedente, contestualmente alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale, affinché la Giunta regionale possa provvedere ad effettuare le nomine, come previsto dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017.

La trasmissione degli elenchi deve avvenire entro 10 giorni dall'approvazione dei medesimi da parte dei Direttori generali ed essere contestuale alla pubblicazione di cui al precedente punto 6 del presente Allegato.

8. *Nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente*

La Giunta regionale provvede a nominare per ciascuna ATER del Veneto il Revisore unico dei conti e un Revisore supplente, così come stabilito dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017, nel rispetto del principio di rotazione.

La nomina del Revisore unico dei conti e/o del Revisore supplente avviene con deliberazione della Giunta regionale.



9. Accettazione dell'incarico e adozione dell'atto di nomina

La nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, per essere efficace, dovrà essere accettata dai relativi soggetti nominati.

La Struttura regionale competente, nel termine di 15 giorni, dà comunicazione dell'avvenuta nomina all'interessato.

Il soggetto nominato è tenuto, a pena di decadenza della nomina stessa, a comunicare per iscritto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile e di inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 39/2013, specifiche all'incarico.

Anche tali dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Struttura regionale competente effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti nominati, così come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora nel termine di sei mesi successivo alla nomina dovessero intervenire motivi ostativi o impedimenti all'esercizio degli incarichi conferiti, la Giunta regionale, ai fini dell'economia del procedimento, procede con la nuova nomina mediante l'utilizzo degli altri nominativi che hanno risposto all'Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell'ATER, purchè i soggetti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. La medesima disposizione si applica altresì in caso di mancata accettazione della nomina.

10. Perdita dei requisiti di iscrizione, decadenza e cancellazione dall'elenco

I soggetti nominati rendono annualmente all'ATER la propria dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile, nonché di inconferibilità specifica all'incarico.

L'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dagli elenchi aziendali.

Qualora, nel corso dell'incarico, i soggetti nominati perdano i requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi, gli interessati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Direttore generale di ciascuna Azienda tenutaria dell'elenco cui i medesimi sono iscritti, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.

La perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione agli elenchi di cui trattasi comporta, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza dall'incarico.

E' a cura del Direttore generale dell'ATER la trasmissione tempestiva della documentazione alla Struttura regionale competente, che provvederà a sottoporre all'approvazione della Giunta regionale la proposta di provvedimento di decadenza dall'incarico.

La cancellazione dall'elenco è disposta, per effetto della decadenza, dal Direttore generale dell'ATER. La cancellazione dall'elenco è altresì conseguenza di provvedimenti della Giunta regionale di revoca per giusta causa della nomina nei casi di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale nonché per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell'Azienda.

11. Aggiornamento dell'elenco

Ogniquale volta la Giunta regionale deve provvedere alle nomine previste dall'art. 13 della L.R. n. 39/2017, è avviata la procedura mediante pubblicazione di estratto di avviso nel BURVET e di Avviso



integrale nel sito internet istituzionale dell'Azienda/e interessata/e.

Detta procedura è quindi avviata anche in caso di rinuncia, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Revisore unico dei conti titolare; i Revisori supplenti possono esercitare solo transitoriamente la funzione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento del titolare o nelle more della nuova nomina del medesimo.

Il Direttore generale procede dunque all'aggiornamento dell'elenco vigente mediante conferma degli iscritti ed iscrizione dei nuovi richiedenti risultati in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Allegato.

I soggetti già iscritti all'elenco vigente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione, congiuntamente alla dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all'assenza delle citate cause di inconferibilità e decadenza. A tal fine, ciascuna Azienda provvederà, contestualmente all'avvio della procedura di aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente, a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre le dichiarazioni sopra citate.

12. Controlli sulle richieste di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ciascuna ATER è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Tali controlli sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

Per quanto riguarda l'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, si rinvia a quanto già previsto ai punti 10 e 11 del presente Allegato.

13. Cancellazioni dall'elenco

Compete al Direttore generale dell'ATER la facoltà di aggiornare l'elenco con cadenza biennale, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, mediante la cancellazione dei soggetti iscritti su diretta richiesta degli interessati o d'ufficio.

14. Disposizione transitoria

La pubblicazione dell'estratto e degli Avvisi è effettuata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Come disposto dall'art. 13, comma 3 della L.R. n. 39/2017, il Revisore unico dei conti continua a svolgere le proprie funzioni fino a nuova nomina.

